

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016 N. 18**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale."

Articolo 2
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, qualora ne siano in possesso, tengono conto dei dati anagrafici riferiti alla propria popolazione più recenti rispetto a quelli di cui all'ultimo censimento."

Articolo 3
(Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 19 bis
(Verifica preventiva di ammissibilità per l'autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico)

1. La Regione, con l'obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, l'ammissibilità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita.
2. La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine, la verifica si intende conclusa con esito positivo.
3. E' ammesso l'insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d'uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi."

Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 20
(Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.
2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
 - b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;
 - c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonché alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'articolo 19 bis.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.
5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l'istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all'articolo 19 bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'articolo 19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.
7. La Conferenza di servizi è composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante.
9. Ove per l'insediamento di una Grande Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assenti di varia natura nonché la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
10. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.”.

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 21
(Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)**

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata allo SUAP dall'interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all'articolo 20.
2. Il responsabile dello SUAP ricevuta l'istanza, procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui al comma 1.
3. La convocazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 20 in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'articolo 19 bis.
4. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assenti di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento dello SUAP del Comune territorialmente competente, effettuati gli adempimenti di cui al comma 5, convoca la Conferenza di servizi ai sensi della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il responsabile dello SUAP ricevuta l'istanza procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, e convoca la Conferenza di servizi in sede deliberante a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'articolo 19 bis.
6. In sede di Conferenza di servizi di cui al comma 4 la Regione rende il parere vincolante di cui all'articolo 20, comma 8, nonchè gli altri atti di natura urbanistica e ambientale di sua competenza.
7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
8. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ove non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.
9. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonchè di quelle relative alle destinazioni d'uso.”.

**Articolo 6
(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 1/2007)**

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 23 bis
(Modifica della tipologia delle Strutture di Vendita)**

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, la modifica della tipologia distributiva di una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per le Medie che per le Grandi Strutture di Vendita, a Centro Commerciale, restando invariata la superficie netta di vendita, qualora siano già state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure di cui all'articolo 22.”.

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
(Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.”.

Articolo 8
(Modifica all'articolo 26 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, ancorchè in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assenti e titoli abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento.

3 ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967), e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'articolo 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati.

3 quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via (CIV) di cui all'articolo 122, all'interno dell'area perimetrata dal Comune, è vietato l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali nella forma di Grandi Strutture di Vendita, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in quanto aree soggette a particolare tutela ambientale.”.

Articolo 9
(Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 26 bis
(Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione, l'accorpamento della superficie di vendita di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, sono subordinati all'impegno sottoscritto

- dal proponente in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.
2. L'importo del contributo deve essere pari a euro 40,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 50,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.
 3. L'utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell'attuazione di cui ai commi 1 e 2 avviene con le seguenti modalità:
 - a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei CIV di cui all'articolo 122;
 - b) il versamento dei fondi previsti dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce;
 - c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e comprovata necessità, può essere concessa, in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 20, 21, 22 e nei limiti di tempo di validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.”.

Articolo 10
(Modifica all'articolo 111 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e bis).”.

Articolo 11
(Modifica all'articolo 143 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 sexies dell'articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “quattro” è sostituita con la parola “sei”.

Articolo 12
(Inserimento di Allegato nella l.r. 1/2007)

1. Alla l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente Allegato A:

“Allegato A (Articolo 19 bis)

- 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita.

Tipologie insediative ammissibili per localizzare G.S.V.	Condizioni escludenti	Requisiti obbligatori di accesso al procedimento di autorizzazione commerciale	Requisiti obbligatori del progetto di insediamento commerciale per G.S.V.
1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa con destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
	Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
	Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o con realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che ne rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
	Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne o in aree limitrofe a condizione che queste ultime siano direttamente collegate con la struttura commerciale mediante sistemi di trasporto pedonale di lunghezza non superiore a 100 metri.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)
	Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale.	

2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzabili per funzioni produttive e commerciali.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A ($T \leq 50$) o nella Fascia B ($T = 200$) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
	Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
	Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
	Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)
	Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale.	

3) Aree produttive urbane dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A ($T \leq 50$) o nella Fascia B ($T=200$) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Interventi di adeguamento o di potenziamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.
	Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.	Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
	Interferenza diretta dell'insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
	Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
	Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A ($T \leq 50$) o nella Fascia B ($T=200$) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Interventi di adeguamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.
	Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.	Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
	Interferenza diretta dell'insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di ampliamento degli edifici esistenti, sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
	Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
	Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

2 – Indicatori ambientali qualitativi da analizzare per la presentazione delle domande di cui all'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni

Indicatore ambientale da verificare	Fonte dei dati	Valori limite per la protezione della salute umana
1) concentrazioni rispetto alla soglia di valutazione superiore (SVS) / al valore limite (VL) del benzene – C ₆ H ₆	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite annuale 5.0 µg/mc SVS:70% Valore Limite (3.5 µg/mc)
2) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido d'azoto – NO ₂	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale.	Valore limite orario 200 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile Valore limite annuale 40 µg/mc SVS: 70% del VL orario (140 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile) SVS: 80% del VL annuale (32 µg/mc)
3) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido di zolfo – SO ₂	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite orario 350 µg/mc da non superare più di 24 volte per anno civile. Valore limite giornaliero 125 µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile SVS: 60% del VL giornaliero (75µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile)
4) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del monossido di carbonio - CO	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite giornaliero 10 µg/mc (media di massima giornaliera) SVS: 70% del valore limite (7µg/mc)
5) concentrazioni rispetto alla SVS /al limite del PM ₁₀	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite giornaliero 50 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile Valore limite annuale 40 µg/mc SVS: 70% del VL giornaliero (35 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile) SVS: 70% del valore limite annuale (28µg/mc)
6) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del PM _{2,5}	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite annuale 25 µg/mc SVS: 70% del VL (17 µg/mc)

NOTA relativa agli indicatori:

- gli indicatori di qualità dell'aria non hanno carattere ostativo alle autorizzazioni degli insediamenti;
- gli indicatori sono frutto di elaborazione dei dati delle stazioni di misura e sono contenuti nella classificazione delle zone adottata ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 155/2010 e nella valutazione di qualità dell'aria pubblicata annualmente nel sito regionale ambiente.”.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie)

1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge regionale:
 - a) continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni ad esclusione dei “REQUISITI QUALITATIVI DI PRESTAZIONE GENERALI OBBLIGATORI” di cui al punto 1 della lettera B) del Paragrafo 5 e delle altre disposizioni incompatibili con le norme della l.r. 1/2007 come modificata dalla presente legge;
 - b) sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 31/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i procedimenti:
 1. di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 1/2007;
 2. di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della previgente l.r. 1/2007 e degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) restano fermi gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti;
 - d) fino all'individuazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter, della l.r. 1/2007, introdotto dalla presente legge, della fascia nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'articolo 15 della medesima legge regionale, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati, viene individuata una fascia di profondità pari a 800 metri lineari.

Articolo 14 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007, come inserito dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016:

stato di previsione dell'entrata:

- aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 95.000,00 del Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;

stato di previsione della spesa:

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 95.000,00 nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 2 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 15 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016 N. 18

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Edoardo Rixi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 25 in data 21 giugno 2016;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 giugno 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 94;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 22 giugno 2016 ed alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 26 luglio 2016;*
- d) *la III Commissione si è espressa favorevolmente con la maggioranza prescritta, con emendamenti, nella seduta del 26 luglio 2016;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 luglio 2016;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2016;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2016.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Pucciarelli S.)

Il T.U. in materia di commercio (legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni), prevede che la programmazione commerciale ed urbanistica debba perseguire obiettivi atti a favorire la realizzazione di una rete distributiva idonea ad assicurare la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela ed alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali, a rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali ed a valorizzare la funzione del commercio degli esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni per la riqualificazione del tessuto urbano oltre a riqualificare i centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

In tale contesto si colloca la direttiva "Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggior competitività ed equilibrio.

Antecedentemente alla "Bolkestein", la normativa statale era caratterizzata da un principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza conformemente alla Costituzione che aveva determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio oltre ad intervenute ulteriori norme in materia di tutela della concorrenza che hanno inciso, sotto il profilo procedurale, nell'esercizio di attività commerciali.

Tra le varie normative intervenute assume rilievo la norma che prevede per le Regioni e gli enti locali la possibilità di escludere aree agli esercizi commerciali o limitazioni ad aree dove possono insediarsi attività produttive e commerciali solo quando sussista la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

La programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni è stata oggetto della deliberazione 31/2012 nella quale viene utilizzato il concetto di sostenibilità con il fine di tutelare l'ambiente, la salute dei lavoratori ed i beni culturali al fine di operare per il contenimento del consumo del suolo.

I requisiti richiesti dalla vigente programmazione sono conformi altresì agli indirizzi della Corte di Giustizia Europea affinché il regime autorizzativo costituisca filtro anche per ovviare ai controlli ex post che non costituiscono sufficiente garanzia per i destinatari dei servizi.

Si è resa necessaria una rivisitazione dell'atto di programmazione al fine di rendere la pianificazione commerciale più rispondente alle esigenze legate alla fase economico sociale ed al mutato contesto territoriale.

Anche la "legge sulla crescita" ha richiamato il principio secondo il quale la Regione Liguria ritiene che vadano eliminati eventuali vincoli ingiustificati che ostacolano la libertà di iniziativa privata per cui conseguentemente la programmazione territoriale, per l'insediamento di strutture commerciali di rilevanti dimensioni, viene riportata nell'ambito della programmazione regionale.

Sono stati individuati, anche con l'ausilio di criteri di tipo tecnico, ambiti territoriali che si ritenevano idonei per l'insediamento di strutture di rilevanti dimensioni che determinano un impatto territoriale rilevante a causa della particolarità del territorio ligure.

La Regione Liguria si è avvalsa di Unioncamere Liguria in collaborazione con Unioncamere nazionale per la realizzazione di un progetto relativo all'analisi degli aspetti ambientali, di accessibilità e del contesto economico del territorio ligure, in relazione alla rete distributiva ovvero una analisi sulla sostenibilità ambientale dei territori in cui insediare strutture di rilevanti dimensioni.

Lo studio in questione ha elaborato una metodologia di lavoro fornendo i risultati che arrivano da analisi ambientale sugli ambiti territoriali individuati prevedendo una metodologia di calcolo basata su alcuni importanti indicatori (presenza di rischi specifici dei singoli territori, utilizzo del suolo e presenza di aree protette, livelli di superamento delle soglie limite dei vari inquinanti misurati dalle centraline sul territorio regionale, il livello complessivo degli autoveicoli presenti sui territori oltre ad un indicatore di sintesi che ha determinato l'individuazione degli ambiti che sono gli unici che possano essere considerati idonei all'insediamento delle strutture).

Il principio fondamentale è comunque quello della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio.

Particolare attenzione è stata rivolta a quelle parti del territorio regionale riconosciute di maggior pregio che richiedono una particolare attenzione rispetto alle attività che possono essere incise sull'uso del territorio.

A seguito delle osservazioni raccolte presso la competente commissione consiliare sono stati apportati numerosi emendamenti: in particolare in seguito alla sostituzione dell'individuazione degli Ambiti territoriali in cui insediare Grandi Strutture di vendita, Centri Commerciali, parchi commerciali, Distretti commerciali tematici, con criteri di natura urbanistico territoriale ed ambientale, con emendamenti è stata eliminata la durata temporale della programmazione commerciale ed urbanistica; è stato inoltre necessario ridisciplinare la procedura per l'applicazione di tali nuovi criteri.

E' stata creata una apposita commissione regionale interna che verifica preventivamente

l'ammissibilità delle istanze presentate, specificando che al fine della localizzazione di Grandi Strutture di vendita i requisiti richiesti sono o l'utilizzo di edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o la presenza di una destinazione d'uso urbanistica compatibile con la localizzazione di tali strutture.

In seguito a ciò sono state modificate le procedure relative alla Conferenza dei servizi per l'apertura di tali tipologie distributive, oltre alla modifica dell'articolo 24, mediante inserimento dei nuovi criteri.

Da segnalare altresì le modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2007, di cui all'articolo 3 bis del disegno di legge in argomento, che tra l'altro hanno modificato la fascia di tutela della rete commerciale esistente sino ad una profondità massima di 1.000 metri lineari dal perimetro del centro storico urbano, all'interno della quale è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi di vicinato.

In conseguenza agli emendamenti sopraindicati, si precisa che i requisiti qualitativi di prestazioni generali obbligatori di cui alla programmazione commerciale attualmente vigente, non trovano più applicazione in quanto assorbiti dai nuovi criteri di natura ambientale.

Sono inoltre introdotti "fondi" destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva, (fissati in euro 40 per ogni mq. di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e in euro 50 per ogni mq. di nuova apertura), fondi vincolati e destinati alla creazione ed al funzionamento dei CIV.

Il provvedimento è stato esaminato dal CAL che ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di osservazioni, in data 25 luglio 2016.

Il testo del disegno di legge è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento in III Commissione anche a seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea legislativa.

Infine il testo del disegno di legge, composto di quattordici articoli, è stato esaminato dalla III Commissione che lo ha approvato, con emendamenti, nella seduta del 26 luglio 2016 a maggioranza dei componenti.

Auspico che il presente provvedimento possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere De Ferrari M.)

Oggi entra nel vivo la nostra battaglia contro la Grande Distribuzione Organizzata, in difesa del piccolo commercio di qualità, la filiera corta e il chilometro zero.

Per combattere in difesa del nostro impotente territorio e delle produzioni locali già in grave e pesante crisi, siamo costretti ancora una volta a contrastare l'insediamento della Grande Distribuzione Organizzata (detta GDO).

Esperienze alla mano e con sotto gli occhi di tutti i dati sugli effetti devastanti che i centri commerciali e i grandi insediamenti distributivi hanno generato sul commercio di vicinato e i piccoli commercianti, dovremmo coniare un nuovo termine.

Con lo stesso acronimo, piuttosto che di Grande Distribuzione Organizzata, ormai dobbiamo soltanto parlare di Grande Distruzione Organizzata. Perché distrugge ogni possibilità, per quella parte di Piccolo Commercio che si trova malauguratamente in concorrenza con la Grande Distribuzione, di risollevarsi da questo grave periodo di pesante crisi dilagante.

Oppure potremmo definirla senza tema di smentita Grande Desertificazione Organizzata.

Perché anche di questo si tratta. Ovunque si sia insediato un nuovo centro commerciale, una

nuova struttura di grande distribuzione, in breve tempo attorno si è sviluppata una diffusa desertificazione commerciale. Un pressoché irreversibile e quasi incontrastabile processo di desertificazione che non ha riguardato solo il piccolo commercio di vicinato, ma riguarda anche gli stessi residenti, che, non trovando più quell'importantissimo presidio sul territorio costituito appunto dal piccolo commercio, anima e cuore pulsante di un quartiere, rischiano di vedere disgregarsi pure quel senso di comunità e di relazioni sociali che soltanto i piccoli negozi aperti sanno instaurare.

Con inevitabili conseguenze di svalutazione degli immobili, spopolamento, lasciando al posto del quartiere una tabula rasa che può dare libero accesso pure alla microcriminalità.

Abbiamo da subito osteggiato le precedenti due modifiche al Testo Unico del Commercio che toglievano di fatto il vincolo di insediamento della Grande Distribuzione Organizzata ai centri storici e tappava la bocca ai Comuni.

Siamo preoccupati per il destino sempre più nero dei piccoli commercianti, che si sono visti sopraffare dalla cosiddetta grande distribuzione. Lo diciamo da tempo, lo abbiamo ripetuto in consiglio regionale con interrogazioni e interpellanze a tutela del piccolo commercio e dei lavoratori privati dipendenti, anche loro messi a dura prova dalla sciagurata politica del Partito Non Dipartito, alias Partito Unico, in favore dei colossi della distribuzione.

Ipermercati, centri commerciali, grandi distretti commerciali, sorgono ormai ad ogni angolo delle nostre città, affossando le tipicità e peculiarità del nostro territorio.

Questa tendenza va al più presto invertita, così come va rivisto il modello di sviluppo (ma lo è davvero?) imposto dalla grande distribuzione, valorizzando la qualità dei prodotti e un consumo a misura d'uomo, in una logica di chilometro zero.

Francamente non ci appassiona l'annosa diatriba tra i colossi (Coop o Esselunga) e i rispettivi referenti politici che sgomitano per favorire l'uno o l'altro con leggi e decreti ad aziendam.

Piuttosto rilanciamo altri acronimi.

PDO: ovvero la Piccola Distribuzione Organizzata, che promuova uno sviluppo di mercati rionali, di piccole botteghe e chilometro zero, di comunità e relazioni sociali a misura d'uomo.

Quello che promuoviamo è un commercio saldamente legato alle nostre PMI agricole che dovrebbero diventare l'incipit di questi esempi virtuosi della filiera corta e del chilometro zero. Collegate all'interno di una rete organizzata all'insegna della sostenibilità e della qualità dei prodotti.

Una filiera corta che possa unire direttamente il produttore e consumatore attraverso la vendita diretta, i mercatini rionali settimanali e la rete dei piccoli commercianti, oggi più che mai in sofferenza anche per l'avanzamento della Grande Distr(ib)uzione Organizzata.

Questa rete sarà utile, anche perché in Liguria ci sono quasi 10.000 PMI agricole. Queste piccole medie imprese devono essere tutelate con ogni mezzo a nostra disposizione. Per difendere il nostro territorio dal dissesto e per preservare i nostri prodotti locali, la cui peculiare e ineguagliabile qualità è capace da sola di richiamare turisti da tutto il mondo.

Solo per la Liguria sono disponibili 313 milioni di euro di fondi dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 - 2020. Neppure un centesimo di queste risorse dovrà perdersi nei meandri della burocrazia e dell'indifferenza istituzionale.

Dobbiamo invertire assolutamente quella terribile tendenza che tra il 2000 e il 2010 ha fatto scomparire dal nostro territorio quasi il 50% delle PMI agricole, triste fenomeno che purtroppo sta

continuando ancora oggi.

La nostra Valpolcevera, attraverso la costituzione di una rete di tanti piccoli medi imprenditori agricoli, si sta organizzando per rilanciare un modello di agricoltura all'insegna della sostenibilità e delle tradizioni locali.

Al posto di Esselunga, poi, rilanciamo l'acronimo Effecorta. E spostiamo l'attenzione su concetti come filiera corta, chilometro zero, vendita al dettaglio.

Un esempio virtuoso lo abbiamo a pochi chilometri da noi, in Toscana, nel comune di Capannori, già famoso per essere uno dei primi ad aver aderito alla politica dei Rifiuti Zero.

Un comune dove dal 2009 tutti i prodotti vengono venduti al peso netto o alla spina, senza imballaggi inquinanti. Un modello esportabile e replicabile in tanti altri piccoli o medi comuni liguri e, in larga parte, anche nei capoluoghi di provincia, per una Liguria finalmente equa, sostenibile e di qualità.

Sei anni fa noi come MoVimento 5 Stelle rilanciavamo già questi concetti: "Il cammino per l'uscita dalla crisi sarà lungo e faticoso, ma esistono le scorciatoie. A Reggio Emilia ne hanno adottato una: la filiera corta. Grazie alla collaborazione con i produttori locali, apre in zona Mirabello un negozio con prodotti alla spina e a chilometri zero. (...) Tutto più buono, più fresco, con meno imballaggi e con maggiore beneficio per l'economia locale! Ogni Comune a 5 Stelle dovrebbe dotarsi di un negozio del genere". Era il 2010, ma oggi queste parole, questa visione, sono ancora più attuali e necessarie, di fronte all'inarrestabile avanzata della grande distribuzione, in Italia come in Liguria.

Grazie anche alle nostre pressioni in Consiglio e in Commissione, la Giunta Toti ha abbandonato la folle idea di individuare quindici aree per l'insediamento della GDO in Liguria e si indirizza verso la presentazione di un testo basato sui criteri di insediamento.

Individuare quindici nuove aree voleva dire sì a priori a quindici nuovi Centri Commerciali sicuri (di cui otto a Genova). Questo sarebbe stato in sintesi l'effetto devastante del (fortunatamente ex) articolo 1 del nuovo Testo Unico del Commercio.

Oggi l'attenzione si è spostata sull'individuazione dei criteri.

Non riteniamo comunque sufficienti queste novità sul Testo Unico del Commercio in Liguria. Perché per noi, in riferimento alla GDO, il Criterio Unico da inserire nel Testo Unico è: "stop a nuovi centri commerciali!". Diciamo questo anche a tutela del nostro fragilissimo territorio, oltretutto del piccolo commercio. Per fermare una volta per tutte l'insediarsi della Grande Distr(ib)uzione, quindi distruzione, Organizzata in Liguria.

Chiederemo quindi l'inserimento nel testo di criteri ambientali ancora più restrittivi che tengano conto di inquinamento, anche da microparticolato (pm10, pm2,5), della viabilità e del rischio idrogeologico, specie in una terra fragile come la Liguria.

Avete introdotto una "fascia di rispetto" compresa tra gli 0 e i 1000 metri dai centri storici, off-limits (ma a discrezione del Comune) per la grande distribuzione organizzata, In questo senso, per noi, la fascia off limits dovrebbe avere come limite il confine presente sulla cartina geografica politica della Regione Liguria. In ogni caso, questa fascia di rispetto va comunque ampliata anche a tutela dei quartieri "periferici" ma comunque ricchi di commercio di vicinato.

Diciamo un secco NO alla Grande Distribuzione Organizzata anche per altri motivi, non meno importanti dei precedenti elencati.

Innanzitutto il mercato GDO è completamente saturo e trasversalmente in perdita. La crisi

economica diffusa colpisce chiaramente anche i super colossi della distribuzione organizzata.

L'apertura, quindi, di un nuovo centro commerciale non provocherebbe altro che uno spostamento di clientela e non un incremento nei consumi, quindi ulteriori perdite anche per i centri già esistenti, con grandi rischi di taglio ulteriore di personale lavorativo.

Nella Grande Distribuzione si dovrebbe arrivare a una nuova e più rispettosa visione dei lavoratori dipendenti, non più considerati come oggetti e macchine da lavoro ma persone a tutti gli effetti.

Le liberalizzazioni, a partire dal 2011, di Monti e di Bersani per il lavoro privato sono state una fregatura.

Ed è ora di dire basta pure a nuove impermeabilizzazioni di suolo o di nuovi scavi solo perché non sappiamo più dove costruirli, per dare spazio allo sconsiderato intasamento di auto private verso questi grandi centri di distruzione commerciale. Le aree urbane liguri sono ormai drammaticamente sature di ipermercati e centri di medio-grande distribuzione. Non c'è fisicamente più spazio, né concettualmente più bisogno. Né in periferia né in area urbana. In conseguenza di queste scriteriate opere di scavo, è accaduto e accadrà ancora che, come raddomanti di un futuro da incubo, si usino le escavatrici per trovare acqua, tombata da decenni politiche che hanno portato all'oblio i nostri rivi naturali. Risultato? Tutto si ferma (vedasi la voragine di San Martino). Basta mettere a rischio idrogeologico la nostra Liguria in nome di interessi commerciali privati, di cui la vecchia politica è stato e continua ad essere complice e referente primario.

Commercio sostenibile vuol dire anche mobilità sostenibile. Bisogna investire sul trasporto pubblico, non concentrare il trasporto privato verso la GDO. Per questo riteniamo che si debba porre estrema attenzione anche al tema della viabilità.

Per poter favorire le Esselunga, vero e malcelato obiettivo del centrodestra, si è scelto di aprire la porta a una nuova ondata di ipermercati e centri commerciali che condannerà a morte la piccola distribuzione. L'unica via percorribile si chiama "Effecorta", la filiera corta a chilometro zero, per rilanciare un commercio di prossimità che si traduce in occupazione sostenibile, riqualificazione dei quartieri, tutela della qualità dei prodotti, salute e diritti dei lavoratori.

Invece di continuare a spingere su un modello di sviluppo economico insostenibile e fallimentare, Toti e Rixi restituiscano fiato e ossigeno alle piccole e medie imprese, defiscalizzando e incentivando le startup virtuose.

Mentre la Giunta Toti si fa le leggi per regalare il nostro territorio alle lobby della grande distribuzione, noi come MoVimento 5 Stelle, con i tagli prodotti dagli stipendi dei nostri portavoce in Parlamento nell'ultimo anno in Italia abbiamo restituito oltre 17 milioni di euro, contribuendo a creare più di 2000 nuove imprese e oltre 4500 posti di lavoro, molti dei quali proprio nel piccolo commercio. E non abbiamo aspettato una legge per farlo.

Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

Tutti gli atti di programmazione di un'Amministrazione comportano una prima fase cognitiva delle situazioni reali su cui si vuole intervenire e subito dopo un'analisi molto attenta dei possibili modelli d'intervento. Questa è una considerazione non certo originale, appare tuttavia necessaria porla come premessa se si osserva l'operato fino ad oggi della maggioranza del Presidente Toti in un settore così delicato e complesso, oggi più che in passato, quale è il commercio.

Inizialmente si è voluto partire sospendendo l'apertura di nuovi esercizi di medie e grandi strutture motivandolo con l'intento di predisporre un quadro conoscitivo del settore a livello regionale (studio al momento non pervenuto) e abrogando una disposizione particolarmente importante della precedente

programmazione regionale, ovvero quella che imponeva l'obbligo ai Comuni di prevedere per le grandi strutture di vendita la destinazione urbanistica specifica: destinazione obbligatoria e di rango più elevato rispetto a quella semplicemente commerciale. L'abrogazione è stata a nostro giudizio un gravissimo errore, sul quale torneremo in seguito.

Successivamente la Giunta con un D.D.L. ha presentato al Consiglio una sorta di programmazione individuando, in via esclusiva e tassativa, le aree di possibile insediamento. Una proposta che evidentemente non stava in piedi né sotto il profilo politico né sotto quello giuridico, aspetto quest'ultimo non secondario considerati i numerosi e significativi interventi decisori della Corte Costituzionale sul tema.

Ora si capovolge il tutto.

Attraverso la finzione procedurale degli emendamenti alla proposta della Giunta si è in realtà trasformato il D.D.L. in maniera sostanziale. Quello di cui discutiamo oggi è di fatto un nuovo D.D.L. che col vecchio ha in comune solo pochi articoli.

Si fa marcia indietro, e la Maggioranza non ci fa certo bella figura. Si ricorre in parte al meccanismo dei criteri programmatori di carattere ambientale, ma il frettoloso dietrofront produce risultati non accettabili e sicuramente meno chiari e convincenti di quanto ci si sarebbe aspettato.

Strumentale è infatti il riferimento allo studio Tagliacarne-Unioncamere, una ricerca in sé rigorosa ed apprezzabilissima, perché non è su di esso che si basa questa versione della programmazione regionale del commercio.

Lo studio è stato consegnato alla Commissione in ritardo – perché al momento in cui la Giunta ha licenziato il D.D.L. non era ancora pronto – e la sua lettura ci ha permesso di verificare come manchi una doverosa correlazione fra i suoi risultati e gli effettivi strumenti della programmazione di questo D.D.L. Non ci potete negare qualche dubbio su un uso strumentale della ricerca, solo per dare un'apparenza di sostegno a delle scelte in realtà tutte politiche.

Lo studio del Tagliacarne analizza e commenta dati relativi all'assetto idrogeologico del territorio e alla qualità dell'aria e della salute da fonti regionali, dati questi ultimi peraltro non esaustivi della reale situazione ambientale del territorio: basti pensare che le informazioni sono desunte dalle stazioni di rilevamento che si limitano a registrare dati di una porzione limitata di un Comune o di una zona, e in molti casi, tra l'altro, si tratta di stazioni molto distanti l'una dall'altra. Vengono analizzati inoltre anche i dati che si riferiscono al traffico automobilistico, alla viabilità e alla mobilità dati che però non vengono minimamente considerati dal D.D.L. tra i criteri della Tabella A,

C'è di più. Tutto questo lavoro viene svalutato allorché, per esempio, si afferma esplicitamente che gli indicatori ambientali riferiti alla qualità dell'area non sono ostativi ai fini della valutazione regionale sulla procedibilità della richiesta per apertura, ampliamento o trasferimento di una grande struttura di vendita. Questi indicatori saranno utilizzati invece dalla Commissione Regionale per valutare meglio la "qualità urbana". Categoria, quella della "qualità urbana", non definita nel suo significato reale e quindi non si sa come e in quali limiti la Commissione possa valutarla. Si amplia in questo modo, e non solo, ad un'ampia e assoluta discrezionalità da parte della Regione in un procedimento amministrativo che invece le Leggi dello Stato riservano ai Comuni. Bastava leggersi alcune sentenze della Corte Costituzionale per capire come sia rischioso per la Regione appropriarsi, di diritto e di fatto, di competenze altrui. Palese è la violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione: perché la norma regionale sostanzialmente si sovrapporrà, o meglio annullerà, i poteri di pianificazione urbanistica e commerciale attribuiti ai Comuni, addirittura modificando per legge le previsioni ed i contenuti degli stessi strumenti di pianificazione.

C'è ancora di più. Il legislatore regionale viene ad alterare la procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale, in particolare l'articolo 38 comma 3 del d.l. n.112/2008, proponendo una specie di sotto procedimento che attribuisce notevole discrezionalità di giudizio alla Regione. E' facile

inoltre constatare come si intenda appesantire il procedimento a carico degli operatori privati con un nuovo passaggio che sostanzialmente condiziona l'esito del procedimento stesso, e che comunque non costituisce oggettivamente un reale impedimento all'apertura di strutture della grande distribuzione.

Altrettanto rischioso, non solo ai fini della legittimità ma anche ai fini dell'efficacia delle norme regionali, è il permanere, come nella prima versione della proposta della Giunta, di un'ampia discrezionalità in capo alla Regione; discrezionalità che speravamo fosse rimodulata verso una maggiore oggettività proprio a seguito dello studio Tagliacarne. Non è stato così: ancora una volta la fretta di decidere è stata davvero impressionante e a scapito di ogni ragionevolezza.

Politicamente siamo davvero preoccupati che con gli strumenti al nostro esame non si raggiungerà affatto quel dichiarato obiettivo di un diverso equilibrio tra varie tipologie distributive. Questo D.D.L. è un atto di totale sfiducia nei confronti delle Amministrazioni Comunali sprossessate del loro diritto-dovere di governare il territorio anche a fini commerciali, ed è anche un inganno nei confronti dei piccoli operatori commerciali che in qualche misura si attendevano certezze e chiarezze.

Si dice di voler tutelare l'ambiente impedendo che nascano grandi strutture di vendita in zone ambientalmente fragili, dove esistano coltivazioni agricole o dove si interferisca con elettrodotti o con la rete ecologica regionale: fino a qui non possiamo che essere d'accordo. Tuttavia si dovrebbe pensare anche a tutelare determinate zone (a parte i centri storici già ampiamente tutelati dalla precedente normativa regionale) pregiate da un punto di vista ambientale, architettonico, storico e culturale che potrebbero venire compromesse da grandi insediamenti commerciali.

Il percorso seguito è stato invece l'opposto. Si è interdetto laddove già le norme vigenti avrebbero potuto interdire (con lo strumento della conferenza dei servizi) e anche laddove probabilmente la grande distribuzione non si sarebbe insediata, ma non si è invece pensato a preservare l'identità culturale, artistica o paesaggistica di altre zone – molto numerose in Liguria – che potrebbero essere compromesse proprio dalla grande distribuzione e di cui solo i Comuni possono avere diretta conoscenza e consapevolezza. Aggravandolo del fatto che tra i fattori ostativi non viene considerato per nulla il carico ambientale derivato da traffico, infrastrutture, insediamenti umani e dagli stessi insediamenti commerciali di grandi dimensioni.

Non basta. Anche il tema della sicurezza dei luoghi (cioè fenomeni di degrado del territorio dovuti all'ambientazione della criminalità o ad altre tipologie di emarginazione) non è stato preso in alcuna considerazione, come se commercio e sicurezza fossero fattori tra loro estranei. Ed anche in questo caso sono i Comuni a conoscere la situazione di tali luoghi.

Non si venga a dire che in fondo i Comuni avranno comunque l'ultima parola nel concedere l'autorizzazione per grandi strutture di vendita, perché non è vero. Una volta superato l'esame preventivo regionale, in pratica ma anche in diritto, l'autorizzazione comunale diventerà atto dovuto per il Comune a meno che lo stesso non voglia rischiare che vengano avviate procedure di risarcimento danni da parte dell'operatore richiedente.

L'inganno alla piccola distribuzione e alle associazioni di categoria è altrettanto palese se si osserva con attenzione l'allegato A. Da un suo esame ci si accorge facilmente che il vero ostacolo frapposto alla GDO è l'esercizio della discrezionalità in capo alla prevista Commissione Regionale, discrezionalità di cui è permeata tutta la quarta colonna dello stesso allegato. Quale garanzia hanno i piccoli operatori di come la Regione si comporterà allorché esaminerà progetti di grandi strutture di vendita nel valutare il "miglioramento della qualità urbana"? Con quali parametri, con quali indicatori? Come sarà valutato l'inserimento di vegetazione previsto come obbligatorio? In rapporto alla superficie di vendita o in altro modo? A queste domande al momento non è possibile dare risposta.

E' vero che si dice che tali indicatori ambientali di qualità non hanno un valore vincolante, ma se ne sottolinea l'utilità in sede di pre-procedimento di autorizzazione e si accentua ancor di più il margine incontrollabile di discrezione affidato alla commissione regionale.

Se un progetto di insediamento di grande strutture di vendita è coerente con la “tipologia insediativa” (prima colonna allegato A), se non ci sono condizioni escludenti (seconda colonna allegato A), se vengono dimostrati i requisiti di accesso (terza colonna), come passerà l’esame per il requisito obbligatorio del progetto (quarta colonna) essendo le terminologie usate volutamente vaghe, non predeterminate puntualmente? Si deciderà in pratica di volta in volta? Questi sono aspetti politici e non considerazioni da esperti di diritto, anche se è facile immaginare i contenziosi che ne seguiranno.

Queste cose vanno dette con chiarezza, devono essere note a coloro che in qualche modo si erano illusi che la Regione facesse programmazione e non usurpasse invece le funzioni dei Comuni, sfiduciati politicamente ancor prima che defraudati giuridicamente delle loro competenze.

Perché allora – e questa è la nostra proposta – non affidare loro l’intero procedimento con l’obbligo di osservare quanto previsto dalla Regione nelle colonne 1,2,3 dell’allegato A, compreso l’ultima pagina dello stesso allegato? La Regione, in quest’ipotesi, avrebbe avuto comunque il controllo, attraverso le conferenze dei servizi, del rispetto dei criteri regionali stabiliti con parere vincolante sull’esito della conferenza stessa. Tale proposta, per le cose dette prima dovrebbe ovviamente comprendere anche una migliore puntualizzazione, preventiva, dei requisiti obbligatori di cui alla quarta colonna.

Ai Comuni, inoltre, si dovrebbe delegare anche la possibilità di porre limiti alla crescita della grande distribuzione in zone da proteggere anche al di fuori dai centri storici.

Facendo in questo modo si otterrebbe molto di più, se si vuole davvero, che le grandi strutture di vendita non alterino ulteriormente il delicato equilibrio fra le diverse tipologie distributive.

In quest’ipotesi Regioni e Comuni sarebbero stati soggetti istituzionalmente coinvolti, l’una nella programmazione, gli altri nei procedimenti autorizzativi in un reciproco vincolo, e nello stesso tempo con una dimostrazione di grande responsabilità e di osservanza del principio di sussidiarietà tra Enti. Agendo in questo modo si sarebbe davvero frenato l’arbitrario sviluppo della grande distribuzione. A ben vedere le responsabilità maggiori in termini politici le avrebbero avute gli stessi Comuni nel rispondere delle loro scelte urbanistico-commerciali proprio ai piccoli operatori e alle loro associazioni.

La fretta, insomma, è stata davvero pessima consigliera. Ragionamenti più meditati avrebbero portato a soluzioni diverse, alcune delle quali abbiamo cercato di prospettare riconoscendo il ruolo di programmazione della Regione e quello operativo dei Comuni. La fretta però, va detto, non ha impedito qualche volta di determinare con assoluta precisione alcuni passaggi della proposta: si veda quanto stabilito per l’eventuale insediamento di medie strutture negli ambiti adiacenti ai centri storici: qui si sono contati i metri (800), chissà perché, poi diventati 1000 grazie ad un emendamento votato in Commissione.

La pretesa di gestire più che di programmare si dimostra anche nella proposta della maggioranza quando prevede che la grande distribuzione in qualche modo risarcisca il piccolo commercio attraverso contributi obbligatori da destinare ai CIV: ma è la Regione che incasserà questi contributi, ed è sempre la Regione che gli elargirà in prima persona; senza per’altro specificare – e qui la mancanza è grave – se la Regione sia obbligata a finanziare soltanto i CIV del territorio interessato o se finisca tutto in un unico grande calderone Regionale, annullando quindi il concetto di “compensazione territoriale”.

Auspichiamo che ci sia sì un contributo in favore del piccolo commercio ogni qualvolta si verifichi un intervento di grande distribuzione, anzi siamo fermamente convinti che tale contributo debba essere previsto anche per gli interventi relativi alle medie strutture, ma riteniamo opportuno che il contributo rimanga ai Comuni perché enti che meglio possono capire se sul territorio occorre investire su i CIV oppure Consorzi del Commercio oppure in interventi a sostegno della rete commerciale al dettaglio (parcheggi, arredo urbano, servizi trasporto etc...). Allargare tale misura alle medie strutture significa anche porre un disincentivo al loro proliferare contro cui la norma in discussione non prevede invece interventi efficaci.

Quella che la Maggioranza prospetta in questo D.D.L. è una Regione che rivendica a sé una funzione che non ha, che minimizza il proprio ruolo di programmazione – ruolo principe di questo Ente – per arrogarsi invece la gestione in prima persona dei processi, attribuendosi una discrezionalità che probabilmente è sottesa alla vostra necessità di avere un occhio di riguardo, per così dire, a certe situazioni.

Eppure, nonostante tutto, non ci arrendiamo. Vi invitiamo alla ragionevolezza. Prendete in considerazione le nostre proposte. Confrontiamoci ancora nell'interesse di tutti e soprattutto di un settore, il commercio, che non merita provvedimenti improvvisati.

E' con spirito costruttivo che presentiamo quindi alcune proposte, che meglio preciseremo con i nostri emendamenti, e che ci auguriamo possano essere accolte nel corso della discussione in Consiglio al fine di garantire una più precisa codifica dei criteri del presente DDL e una migliore e più equilibrata regolazione del sistema commerciale.

Le più importanti sono le seguenti:

- 1. il ripristino del divieto di insediamento per le grandi strutture di vendita e le medie strutture con una superficie netta di vendita superiore a 600 mq per gli esercizi alimentari e a 1000 mq per i non alimentari nelle aree di pregio definite SU (strutture urbane qualificate) e IU (immagini urbane) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria (PTCP), al fine di meglio tutelare quelle zone della Liguria di particolare valore artistico, culturale, architettonico e paesaggistico.*
- 2. l'individuazione di una fascia di rispetto di 500 m attorno ai CIV entro la quale non sia possibile insediare la grande superficie di vendita e le medie strutture con superficie netta di vendita superiore ai 1000 mq. Proposta questa avanzata dalle associazioni del commercio, che noi condividiamo e che garantirebbe un particolare regime di tutela premiante per gli esercizi di vicinato che decidono di aggregarsi nella forma dei CIV così come riconosciuti dalla Regione nel Testo Unico del Commercio.*
- 3. l'estensione del contributo di solidarietà che il DDL prevede a carico delle grandi superfici di vendita in favore dei piccoli esercizi anche alle medie superfici di vendita nella forma di un onere aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti secondo la disciplina vigente in materia.*
- 4. l'introduzione, fra i criteri obbligatori previsti dalla legge, anche degli indicatori su mobilità e viabilità individuati dallo studio dell'Istituto Tagliacarne che al momento non sono presenti nella norma, in particolare degli indicatori relativi alla densità della rete stradale, delle intersezioni stradali e dei veicoli circolanti oltre che dell'indice di pressione demografica sui territori.*
- 5. l'inclusione, tra i criteri escludenti della Tabella A, della coerenza nel valutare i nuovi insediamenti commerciali di grandi e medie superfici con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunali, che offrono non solo una lettura più accurata e più vicina al territorio ma anche l'espressione della volontà delle comunità locali.*

Ci auguriamo che la discussione in Consiglio offra l'opportunità a tutti di fare un passo avanti in un dibattito così importante per l'economia della nostra regione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.*

Nota all'articolo 4

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.*

Note all'articolo 8

- *Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97;*
- *la legge 6 agosto 1967, n. 765 è pubblicata nella G.U. 31 agosto 1967, n. 218.*

Nota all'articolo 12

- *Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è pubblicato nella G.U. 15 settembre 2010, n. 216, S.O.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento sviluppo economico – Settore commercio.